

REGOLAMENTO

1° NORME GENERALI

Art. 1 - Hanno diritto alle prestazioni:

- a) i soci del Fondo;
 - b) i familiari a carico dei Soci;
 - c) i pensionati Montedison e Akrim;
 - d) i familiari dei pensionati a carico;
- (per i commi a, b, c, d, hanno diritto esclusivamente alle prestazioni dell'articolo 5, punto 8, del presente Regolamento).

Art. 2 - L'iscrizione deve essere richiesta con lettera indirizzata alla Commissione Amministratrice entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo o di superamento del periodo di prova e dell'assunzione per i dipendenti con contratto di formazione lavoro, con decorrenza della contribuzione e del diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Se l'iscrizione è chiesta dopo tali termini, l'iscrizione stessa decorre a tutti gli effetti dal 7° mese dalla domanda.

L'iscrizione è automaticamente rinnovata di anno in anno se, entro il 31 dicembre di ogni anno, non è pervenuto al Fondo disdetta scritta. In ogni caso il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Art. 3 - La documentazione per le integrazioni economiche deve pervenire al Fondo non oltre trenta giorni dalla cessazione della malattia o dell'infortunio.

Art. 4 - Le quote contributive dei soci e dei propri familiari sono fissate nelle seguenti misure:

lire 2.000 (duemila) per 14 (quattordici) mensilità.
Le quote suddette vengono trattenute sulla retribuzione mensile dei soci.

Le quote contributive dei pensionati e dei propri familiari sono versate al Fondo in una singola quota annuale anticipata (1° luglio / 30 giugno) di ciascun anno, entro il 1° luglio di ogni anno, nella misura seguente:

Lire 28.000 annue.

Art. 5 - A) Integrazione salari e stipendi in caso di malattia ed infortunio.

Il Fondo corrisponderà agli iscritti assenti per malattia od infortunio non in prova e non in cassa integrazione guadagni, nell'ambito della conservazione del posto, le seguenti integrazioni:

- a) per tutto il periodo di corresponsione della retribuzione ridotta al 50% il Fondo corrisponderà una indennità pari al 50% dello stipendio minimo tabellare più contingenza; + premio
- b) per tutto il periodo senza retribuzione nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto il Fondo corrisponderà una indennità pari al 100% dello stipendio minimo tabellare più contingenza.

Qualora vi sia prosecuzione della malattia oltre i termini previsti contrattualmente per la conservazione del posto senza risoluzione del rapporto di lavoro, il Fondo corrisponderà l'integrazione per un periodo di tre mesi.

L'indennità integrativa sommata a quella corrisposta dagli istituti Previdenziali non può superare il 100% della retribuzione netta mensile.

di Finanziaria
(18-6-83)
Completato